

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-596	del 12/07/2017
Oggetto	Nomina della Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e approvazione del Regolamento della Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.	
Proposta	n. PDTD-2017-609	del 10/07/2017
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Marroni Valerio	

Questo giorno 12 (dodici) luglio 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 69 del 19/06/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Nomina della Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali e approvazione Regolamento Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.

VISTI:

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 “Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239”;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali”;
- la Legge 7 maggio 1965, n. 460, recante la composizione minima della Commissione di collaudo;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa) dell’Emilia- Romagna;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che rinomina l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

CONSIDERATO:

- che l’art. 17, lett. e) della suddetta L.R. n. 13/2015 stabilisce che la Regione esercita tramite Arpae le funzioni relative alle autorizzazioni relative a olii minerali e GPL, di cui all’articolo 1, comma 56, della suddetta Legge 23 agosto 2004, n. 239 e di cui al suddetto D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 6/2017 avente di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energiadell’Emilia-Romagna (Arpae), approvata con delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 389/2017

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 40/2017 di modifica dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna e del documento Manuale Organizzativo;
- il vigente tariffario delle prestazioni ARPAE, approvato con D.G.R. 798/2016;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 420 del 18/04/1994 le ditte interessate possono dare inizio all'esercizio definitivo degli impianti, sia nuovi che con modifiche soggette ad autorizzazione, solo previa effettuazione del collaudo degli stessi;

RILEVATO:

- che, a seguito delle modifiche organizzative intervenute, nelle SAC dell'Agenzia si provvederà ad istituire Commissioni permanenti di collaudo di impianti di deposito di oli minerali competenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio e definitivo degli impianti di deposito degli oli minerali;

RITENUTO PERTANTO:

- di costituire la Commissione permanente di collaudo di impianti di deposito di oli minerali della SAC ARPAE di Bologna composta come segue:

Presidente:

- Dirigente della SAC ARPAE di Bologna, o suo delegato supplente;

Componenti:

- Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato supplente;
- Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Bologna o suo delegato supplente;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune interessato o suo delegato supplente.

le funzioni di segreteria sono assicurate da funzionari della SAC ARPAE di Bologna. La composizione della Commissione per il collaudo degli impianti di deposito di oli minerali potrà essere estesa, su decisione del Presidente della Commissione, fino ad un massimo di 6 membri, inserendo rappresentanti di altri Enti pubblici, nel caso siano necessarie specifiche professionalità;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Valerio Marroni, Responsabile SAC di Bologna;

DETERMINA

1. di costituire la Commissione permanente di collaudo di impianti di deposito di oli minerali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna come segue:

Presidente:

- Dirigente della SAC ARPAE di Bologna, o suo delegato supplente;

Componenti:

- Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato supplente;

- Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Bologna o suo delegato supplente;

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune interessato o suo delegato supplente.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da funzionari della SAC ARPAE di Bologna. La composizione della Commissione per il collaudo degli impianti di deposito di oli minerali potrà essere estesa, su decisione del Presidente della Commissione, fino ad un massimo di 6 membri (due in più rispetto ai 4 componenti nominati), inserendo rappresentanti di altri Enti pubblici, nel caso siano necessarie specifiche professionalità;

2. di approvare il “Regolamento della Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali”, All sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per regolare lo svolgimento delle funzioni della commissione di collaudo di cui al precedente punto 1.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) di Bologna

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Unità Energia ed emissioni atmosferiche

REGOLAMENTO della Commissione di Collaudo

Impianti di lavorazione e stoccaggio di Olii Minerali

1. Premessa

Ai fini del presente regolamento sono ricompresi nella categoria degli **oli minerali**: gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le altre specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto i biocarburanti e i bioliquidi, fatte salve modifiche e integrazioni alle predette definizioni derivanti da normative sopravvenute.

Per **impianti di oli minerali** si intendono gli impianti di stoccaggio e gli impianti di lavorazione e trasformazione degli oli minerali stessi.

Le attività sottoposte a regime autorizzativo da parte di ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ad esclusione dei depositi di competenza ministeriale e come da Legge 239/2004, sono:

- Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- Dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- Variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Non sono soggetti ad autorizzazione i depositi di oli minerali con capacità complessiva pari o inferiore a:

- mc 10 di oli minerali per i depositi ad uso commerciale (art. 2 R.D.L. 2018/1936);
- mc 25 di oli minerali per i depositi ad uso privato, sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo (art. 11 R.D.L.1741/1933);

Il collaudo è necessario ogni volta venga rilasciata una nuova autorizzazione allo stoccaggio o per variazioni superiori al 30% della capacità geometrica complessiva del deposito di oli minerali.

La Commissione di collaudo (nel seguito denominato "Commissione") in materia di oli minerali, in base all'art.11 del D.P.R. 420 del 18 aprile 1994, verifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato.

I titolari di autorizzazione non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati dagli organi designati nell'atto di autorizzazione.

Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

2. Composizione Commissione di Collaudo

La Commissione è composta come di seguito riportato:

Presidente:

- Dirigente della SAC ARPAE di Bologna, o suo delegato supplente;

Componenti:

- Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato supplente;
- Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Bologna o suo delegato supplente;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune interessato o suo delegato supplente.

Il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Bologna può estendere la composizione della Commissione fino ad un massimo di 6 membri in totale inserendo rappresentanti di altri Enti pubblici, nel caso siano necessarie specifiche professionalità.

Le funzioni di Presidente della Commissione vengono espletate da uno dei membri rappresentanti di ARPAE SAC di Bologna.

Le funzioni di Segretario possono essere eventualmente svolte da un altro dipendente di ARPAE, non facente parte della Commissione, designato dal Presidente della Commissione stessa.

I rappresentanti così individuati costituiscono la Commissione di Collaudo, sino a formale variazione comunicata dagli Enti rappresentati.

Il Dirigente del Servizio competente, in caso di assenze ingiustificate e reiterate dei membri rappresentanti, provvede a richiederne la sostituzione agli Enti di rappresentanza.

3. Convocazione Commissione di Collaudo

La Commissione viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data stabilita per il collaudo, mediante avviso contenente i dati identificativi dell'impianto oggetto di collaudo, la data, l'ora e il luogo del collaudo.

La convocazione dovrà essere inviata anche alla Ditta richiedente.

In caso di motivata e imprevedibile impossibilità a partecipare al collaudo, da parte del rappresentante di un Ente convocato, dovrà esserne data immediata comunicazione (entro le 48 ore antecedenti la data prevista per il collaudo) al Presidente della Commissione.

In tal caso la Commissione sarà riconvocata entro i 15 giorni successivi dalla data prevista.

4. Procedura di Collaudo

La commissione di collaudo sarà validamente costituita qualora, oltre al rappresentante di ARPAE S.A.C., siano presenti i rappresentanti degli Enti indicati all'art. 3 della Legge 07/05/1965, n. 460 (Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato supplente e Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Bologna o suo delegato). Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente, legalmente delegato.

Le verifiche effettuate durante il collaudo ed i loro risultati devono essere riportati su apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal rappresentante dell'impresa.

Il verbale dovrà essere conservato da ARPAE, quale Ente competente, e una copia dello stesso sarà consegnata agli altri membri della Commissione ed al titolare dell'autorizzazione.

ARPAE, quale Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo l'esito del collaudo, tenendo conto delle eventuali prescrizioni tecniche riportate nel verbale di collaudo, adotterà gli opportuni atti autorizzatori e/o prescrittivi nei confronti del titolare dell'impresa.

Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo, sarà programmato d' ufficio un nuovo collaudo, a carico della ditta titolare dell'autorizzazione provvisoria, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tese ad eliminare le irregolarità segnalate ed oggetto di prescrizione con l'atto prescrittivo.

5. Oneri di Collaudo

Il collaudo è subordinato al versamento da parte del richiedente degli oneri a copertura delle spese generali, come stabilito dal tariffario generale ARPAE approvato in data 8 gennaio 2016 e ss. mm.ii.

Il Dirigente del Servizio di ARPAE con la comunicazione della data nella quale si svolgerà il collaudo, comunicherà al richiedente l'importo degli oneri di cui al precedente capoverso. Sono fatti salvi gli oneri a favore degli altri Enti partecipanti alla Commissione, qualora dovuti, che verranno richiesti dagli Enti medesimi in accordo agli specifici importi e modalità stabiliti in atti normativi e/o regolamentari.

I versamenti degli oneri di collaudo devono essere comprovati prima dello svolgimento del collaudo stesso.

Le somme dovute devono essere versate sul conto corrente postale intestato ad ARPAE ovvero potranno essere versate tramite bonifico al Tesoriere riportando in ogni caso idonea causale ("Oneri per Commissione di Collaudo Oli Minerali – Stabilimento ubicato in _____").